

mento, provvederà alle emanazione di un apposito provvedimento legislativo, per l'assunzione della garanzia da parte dello Stato, ed ha già prestato il proprio nulla osta alla contrattazione del mutuo.

Quanto sopra il Direttore generale sottopone al Consiglio per le deliberazioni di sua competenza e perché voglia anche precisare se debbono essere applicati i diritti di esame, istituiti successivamente alla contrattazione del primo mutuo.

Il Consiglio, su conforme parere espresso dal Comitato permanente, delibera di accogliere la suddetta proposta.

c - Assegnazione, da parte del consorzio naz. fra gli Istituti fascisti autonomi per le case popolari, di parte della somma di L. 100.000.000 stanziata, nell'esercizio 1942-43, per finanziamenti a favore dell'edilizia popolare ~

Il Direttore generale ricorda che, come è noto al Consiglio, la legge 17 agosto 1942-xx, n. 1068, ha autorizzato il Consorzio di Credito per le Opere Pubbliche a concedere finanziamenti per la costruzione di case popolari, mediante mutui a favore del Consorzio nazionale tra gli Istituti fascisti autonomi delle case popolari, il quale, a sua volta, assegnerà le sou-